



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
"IUC"**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19.2.2014**

# INDICE

## CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

Art. 1 DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

ART. 2 DICHIARAZIONI

ART. 3 MODALITÀ E SCADENZE DI VERSAMENTO

ART. 4 INVIO MODELLI DI PAGAMENTO

ART. 5 RISCOSSIONE

ART. 6 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 7 TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

## CAPITOLO 2

Regolamento componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

Art. 10 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 ALIQUOTE D'IMPOSTA

## CAPITOLO 3

Regolamento componente "TARI" (Tassa sui rifiuti)

Art. 12 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Art. 13 SOGGETTI PASSIVI

Art. 14 BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 15 RINVIO

## CAPITOLO 4

Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 16 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Art. 17 BASE IMPONIBILE

Art. 18 SOGGETTI PASSIVI

Art. 19 ALIQUOTE

Art. 20 DETRAZIONI

Art. 21 SERVIZI INDIVISIBILI

## **CAPITOLO 1**

### ***Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)***

#### **Art. 1**

#### **DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, disciplina l'imposta unica comunale "IUC",
2. L'imposta unica comunale "IUC", prevista dall'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'Imposta municipale unica "IMU", di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili "TASI", a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti "TARI", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente l'IMU ( capitolo 2), la TARI ( capitolo 3) e la TASI ( capitolo 4).

#### **ART. 2**

#### **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modifiche; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate solo nei casi di nuove attivazioni o di variazioni.

#### **ART. 3**

#### **MODALITÀ E SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della IUC (IMU, TASI e TARI) è effettuato, secondo le disposizioni di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello di pagamento unificato F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il versamento dell'IMU è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate con scadenze rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre

4. Il versamento della TARI e della TASI è effettuato semestralmente in 2 rate alle scadenze che verranno indicate negli avvisi di pagamento inviati dal Comune.

#### **ART. 4**

### **INVIO MODELLI DI PAGAMENTO**

1. Il Comune provvede all'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa.

2. Per l'anno 2014 in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi da parte del MEF, ai sensi dell'articolo 1 comma 689 della legge 147/2013, i versamenti della TASI dovranno essere effettuati in autoliquidazione alle scadenze previste per il pagamento dell'IMU. Non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 2,00 (due) annui.

#### **ART. 5**

### **RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

#### **ART. 6**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso è il Dirigente dei Servizi Finanziari che potrà delegare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la responsabilità del procedimento a dipendenti appartenenti al settore aventi i requisiti professionali.

#### **ART.7**

### **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle

persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

## **ART. 8**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **ART. 9**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014, in osservanza della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.

## **CAPITOLO 2**

### ***Regolamento componente “IMU” (Imposta Municipale Propria)***

## **Art. 10**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. L'imposta municipale propria, di natura patrimoniale, è dovuta dal proprietario di immobili ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.  
L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU come previsto dal comma 703 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013 n.147.
2. Si intende confermato il Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n.10 del 31.1.2013 e ss.mm.ii., pubblicato sul portale del federalismo fiscale, salvo quanto previsto dal successivo art. 11 relativamente alle aliquote d'imposta per l'anno 2014.

## **Art. 11**

### **ALIQUOTE D'IMPOSTA**

1. Al fine di rispettare il vincolo, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, per l'anno 2014, a seguito dell'istituzione e l'applicazione della TASI, le aliquote dell'IMU sono determinate nelle seguenti misure:
  - a) 0,3% Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7).

- b) 0,3% Abitazioni locate, escluse pertinenze, a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale.
- c) 0,80% Abitazioni rientranti nelle seguenti fattispecie:
  - abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;
  - abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale;
- d) 0,80% Unità immobiliari censite nella categoria C/3 e C/4
- e) 0,90% Altre unità immobiliari ad accezione dei C/3 e C/4
- f) 0,90% Abitazioni locate con contratti regolarmente registrati
- g) 0,96% Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra, comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili
- h) 0,76% Terreni agricoli
- i) 0,90% Aree edificabili
- l) 0,46% Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR. 24.7.1977 n.616.

### **CAPITOLO 3**

#### ***Regolamento componente “TARI” (Tassa sui rifiuti)***

#### **Art. 12**

#### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dall'applicazione della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, definiti annualmente sulla base di un Piano Finanziario, approvato dal Consiglio comunale.

#### **Art. 13**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

## **Art. 14**

### **BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999 n.158.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio comunale.

## **Art.15**

### **RINVIO**

1. Per quanto compatibili si intendono confermate le disposizioni previste dal il Regolamento per l'applicazione della TARES approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 8.5.2013, pubblicato sul portale del federalismo fiscale.

## **CAPITOLO 4**

### ***Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)***

## **Art. 16**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono escluse dall'applicazione della TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

## **Art. 17**

### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

## **Art.18**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 (presupposto TASI).
2. In particolare soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui all'art.1. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

## **Art. 19**

### **ALIQUOTE**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio comunale può ridurre fino all'azzeramento, ovvero aumentare l'aliquota, nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. Per il 2014 l'aliquota è provvisoriamente determinata nell'aliquota base pari all'1 per mille, salvo quanto previsto dall'art. 193 comma 3 della legge 18.8.2000 n. 267 come modificato dall'art. 1, comma 444, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre.

## **Art. 20**



## **DETRAZIONI**

1. E' istituita una detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze, per un importo pari ad euro 65,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Tale detrazione si applica esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo sia il proprietario degli immobili di cui al comma 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

3. Per l'anno 2014, la detrazione di cui sopra opera nei limiti dell'entità del contributo che verrà attribuito all'Ente, ai sensi del comma 731 dell'art.1 della legge 417/2013.

In caso di incapienza l'eventuale importo dovuto a conguaglio verrà comunicato in tempo utile per il pagamento della seconda rata.

### **Art. 21**

#### **SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Ai fini dell'applicazione della TASI, sono individuati i seguenti servizi indivisibili, ossia i servizi non individualizzabili che sono rivolti a tutta la collettività indistintamente e non si può misurare l'utilità per il singolo individuo: illuminazione pubblica, manutenzione verde pubblico e strade comunali, pubblica sicurezza e vigilanza, servizio di protezione civile, servizi socio- assistenziali, servizi culturali.

2. Per l'anno 2014 lo stanziamento previsto in bilancio a titolo di TASI, pari ad euro 910.000,00 è diretto alla copertura di parte dei costi dei seguenti servizi indivisibili comunali:

- illuminazione stradale pubblica	euro 610.000,00
- servizi di manutenzione stradale	euro 200.000,00
- verde pubblico	euro 100.000,00